



Ministero dell'Interno - Ufficio per gli Affari  
 Polizia Amministrativa e Sociale  
 Protocollo : 557/PAS/U/003496/12000.A(1)  
 Data: 13/03/2020 Classifica: 12000.A(1)

MODULARIO  
 INTERNO 314

MOD. 4 P.S.C.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Roma, data del protocollo

AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA	LORO SEDI
AI SIGG. COMMISSARI DEL GOVERNO	TRENTO E BOLZANO
AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA	AOSTA
AI SIGG. QUESTORI	LORO SEDI

e, p.c.:

AL MINISTERO DELLA DIFESA - Stato Maggiore della Difesa - COI	ROMA
AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI - Gabinetto	ROMA
AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI	ROMA
AL COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA	ROMA
AL GABINETTO DEL MINISTRO	SEDE
ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO	SEDE

Oggetto: Indicazioni per lo svolgimento dei controlli di polizia amministrativa finalizzati a garantire l'osservanza delle misure per il contrasto della diffusione del virus "COVID-19".

~~~~~

Seguito:

- a) f. n. 555/DOC/C/DIPPS/FUN/CTR/1316 del 08.03.20;
- b) f. n. 555/DOC/C/DIPPS/FUN/CTR/1345/20 del 10.03.20;
- c) f. n. 557/PAS/U/003462/10089.D(1) del 12.03.20



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Roma, data del protocollo

|                                                                  |                  |
|------------------------------------------------------------------|------------------|
| AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA                               | LORO SEDI        |
| AI SIGG. COMMISSARI DEL GOVERNO                                  | TRENTO E BOLZANO |
| AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE<br>DELLA VALLE D'AOSTA | AOSTA            |
| AI SIGG. QUESTORI                                                | LORO SEDI        |

e, p.c.:

|                                                                  |      |
|------------------------------------------------------------------|------|
| AL MINISTERO DELLA DIFESA<br>- Stato Maggiore della Difesa – COI | ROMA |
| AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI<br>- Gabinetto                  | ROMA |
| AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI<br>CARABINIERI                 | ROMA |
| AL COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLA<br>GUARDIA DI FINANZA        | ROMA |
| AL GABINETTO DEL MINISTRO                                        | SEDE |
| ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO                                 | SEDE |

Oggetto: Indicazioni per lo svolgimento dei controlli di polizia amministrativa finalizzati a garantire l'osservanza delle misure per il contrasto della diffusione del virus "COVID-19".

~~~~~

Seguito:

- a) f. n. 555/DOC/C/DIPPS/FUN/CTR/1316 del 08.03.20;
- b) f. n. 555/DOC/C/DIPPS/FUN/CTR/1345/20 del 10.03.20;
- c) f. n. 557/PAS/U/003462/10089.D(1) del 12.03.20



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

## 1. Premessa.

Come è noto, il D.P.C.M. 11 marzo 2020 ha rafforzato ulteriormente il pacchetto di misure, destinato a trovare applicazione sull'intero territorio nazionale, per elevare il livello di contrasto alla diffusione del virus "COVID-19".

In particolare, il provvedimento – oltre a dettare una serie di disposizioni riguardanti il funzionamento dei pubblici uffici e delle attività di carattere industriale e produttivo – introduce alcuni nuovi divieti e limitazioni riguardanti sia gli esercizi pubblici in cui vengono somministrati alimenti e bevande, sia una serie di attività commerciali.

Premesso che il Gabinetto del Ministro ha già fornito una serie di orientamenti applicativi con la circolare, n. 15350/117(2)/Uff.III – Prot. Civ. del 12 marzo u.s. (che si unisce in copia per i Sig.ri Questori), va qui rimarcato che il D.P.C.M. 11 marzo 2020 è destinato a restare in vigore dal 12 al 25 marzo p.v.

Esso, tuttavia, non sostituisce integralmente le previsioni dei precedenti D.P.C.M. dell'8 e del 9 marzo u.u.ss. che continuano a produrre effetti limitatamente alle parti che non risultino incompatibili con le disposizioni di nuovo conio recate dal D.P.C.M. 11 marzo 2020.

## 2. Il quadro delle misure in vigore nei settori rilevanti per i controlli di polizia amministrativa.

In questo senso, va subito sottolineato come il D.P.C.M. 11 marzo 2020 non rechi disposizioni concernenti l'individuazione dell'Autorità competente a sovrintendere all'attuazione delle misure di contenimento del virus.

Conseguentemente, deve ritenersi pienamente in vigore l'art. 4 del D.P.C.M. 8 marzo 2020 che assegna al Prefetto il compito di assicurare l'esecuzione delle misure contemplate dall'art. 1 dello stesso provvedimento (per la parte rimasta in vigore) e il monitoraggio dell'attuazione di quelle ulteriori dettate per far fronte all'emergenza sanitaria in argomento.

Ciò posto, nell'ottica di agevolare l'esercizio dei compiti in questione, preme evidenziare che, per quanto concerne le attività economiche riconducibili ai settori oggetto dei controlli di polizia amministrativa e di polizia di sicurezza, assumono rilievo due disposizioni del D.P.C.M. 11 marzo 2020.

Ci si riferisce, in primo luogo, alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, numero 1) e numero 2), che fino al 25 marzo p.v.:

- a) sospende le attività commerciali al dettaglio, con esclusione di quelle di vendita di generi alimentari e di prima necessità, elencate nell'Allegato 1 al medesimo D.P.C.M. 8 marzo 2020, nonché delle edicole, dei tabaccai, delle farmacie e delle parafarmacie;
- b) dispone, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, la chiusura dei mercati, salvo le attività dirette alla sola vendita dei generi alimentari;
- c) le attività dei servizi di ristorazione, ad esclusione delle mense e del *catering* continuativo, su base contrattuale, della ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento di carburante, situati lungo la rete stradale, autostradale, all'interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Premesso che le attività sottratte alle misure di sospensione e chiusura devono comunque essere esercitate nel rispetto del “distanziamento sociale” di un metro, va evidenziato che le cennate disposizioni si riferiscono ad un ambito di applicazione sostanzialmente coincidente con quello delle previsioni recate dagli artt. 1, comma 1, lett. n), o) e r) e 2, comma 1, lett. e) ed f), del D.P.C.M. 8 marzo 2020, le quali, quindi, nel periodo compreso tra il 12 e il 25 marzo, cessano di produrre effetti.

Ciò posto, nell'intento di agevolare l'azione di controllo sulle misure di prevenzione della diffusione del contagio in vigore dal 12 al 25 marzo, afferenti al segmento della polizia amministrativa e di polizia di sicurezza, si trasmette in Allegato A una scheda riepilogativa.

### *3. Le sanzioni per la violazione dei divieti e delle limitazioni previste dal D.P.C.M. 8 marzo 2008 nelle materie afferenti alla polizia amministrativa.*

Va, innanzitutto, ricordato che, per quanto concerne i pubblici esercizi e le attività commerciali, le sanzioni applicabili sono individuate dall'art. 3, comma 4, secondo periodo, del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, come integrato dall'art. 15 del D.L. 9 marzo 2020, n. 14.

La norma appresta un sistema a doppio binario che prevede una misura di carattere penale ai sensi dell'art. 650 c.p. e una sanzione amministrativa, consistente nella chiusura del pubblico esercizio o dell'attività commerciale, per un periodo che va da cinque a trenta giorni.

La disposizione determina il procedimento per l'accertamento e l'applicazione della sanzione amministrativa appena menzionata, stabilendo che la violazione da cui essa consegue è accertata ai sensi della legge generale di depenalizzazione 24 ottobre 1981, n. 689.

In questo contesto, viene anche precisato che la competenza ad irrogare la misura della chiusura è devoluta al Prefetto, al quale quindi il personale procedente dovrà inviare il verbale di accertamento della violazione.

Occorre, peraltro, evidenziare che l'art. 3, comma 4, del D.L. n. 6/2020, nel definire il proprio ambito di applicazione, non fa menzione della diversa categoria dei luoghi di spettacolo e trattenimento, nei cui riguardi trovano pure applicazione le misure restrittive contemplate dall'art. 1 del D.P.C.M. 8 marzo 2020 che ritrovano la propria disciplina di base nel T.U. delle Leggi di P.S. e nel relativo regolamento di esecuzione.

Va detto, però, che la gestione di luoghi di spettacolo e trattenimento in difformità delle condizioni stabilite dall'art. 1 del D.P.C.M. 8 marzo 2020 configura un abuso del titolo di polizia, sulla base del quale vengono gestite le attività, legittimando l'adozione di una loro sospensione in virtù di quanto previsto dall'art. 10 TULPS.

A differenza di quanto previsto dall'art. 3, comma 4, del D.L. n. 6/2020, la competenza ad irrogare la misura ex art. 10 TULPS appartiene all'Amministrazione titolare del potere autorizzatorio in materia di locali di pubblico spettacolo, e cioè ai Comuni cui sono state trasferite le attribuzioni previste in materia dagli artt. 68 e 69 TULPS.

Giova, da ultimo, precisare che l'attribuzione al Prefetto del potere di sospensione previsto dall'art. 3, comma 4, del D.L. n. 6/2020 non ha obliterato il potere del Questore di adottare provvedimenti di natura inibitoria, a mente dell'art. 100 TULPS, laddove, nell'esercizio pubblico, si verificano le particolari situazioni ivi previste.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

#### 4. *Indicazioni applicative.*

Ciò premesso, va sottolineato come la piena e diffusa attuazione delle misure introdotte dal D.P.C.M. 11 marzo 2020 e di quelle altre che tuttora sono stabilite dall'omologo decreto del precedente 8 marzo costituiscono un presupposto fondamentale per abbassare "la curva del contagio" e debellare l'epidemia da "COVID-19".

E', quindi, evidente che l'introduzione delle predette misure e restrizioni deve essere accompagnata da una diffusa azione di verifica della loro osservanza

Lo sviluppo di tale azione chiama in causa non solo le Forze di polizia - specificamente competenti a sviluppare i controlli sull'esercizio delle attività sottoposte al regime autorizzatorio di polizia (polizia di sicurezza) - ma anche i Comuni, chiamati ad assicurare - anche per il tramite dei Corpi e Servizi di polizia locale - lo svolgimento dei controlli di polizia amministrativa e del commercio.

Alla luce di ciò, si raccomanda che nel corso dei servizi generali di controllo del territorio venga riservata una particolare attenzione alla verifica del rispetto dei divieti e delle limitazioni prescritte dai cennati D.P.C.M. dell'8 e dell'11 marzo u.s..

In questo senso, andranno valorizzati gli eventuali apporti in termini di analisi e di proposte che potranno provenire dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica nel corso di sedute dedicate all'argomento. Si richiamano a tal riguardo le precauzioni indicate dall'art. 1, comma 1, lett. q) del D.P.C.M. 8 marzo 2020.

I Sig.ri Questori vorranno, per parte loro, valutare l'opportunità di valorizzare nell'attività di controllo anche i contributi che potranno essere svolti dall'aliquota "operativa" delle dipendenti Divisioni P.A.S./P.A.S.I. e, laddove possibile, dalle sezioni di polizia amministrativa e di sicurezza, operanti nell'ambito dei Commissariati di Pubblica Sicurezza.

I Sig.ri Prefetti vorranno, altresì, sensibilizzare i Sig.ri Sindaci dei Comuni delle rispettive Province circa la necessità che i dipendenti Corpi e Servizi di polizia locale dispieghino una costante sorveglianza sul rispetto delle misure previste dai ripetuti D.P.C.M. dell'8 e dell'11 marzo scorso.

Al fine, inoltre, di consentire a questo Dipartimento di disporre di un quadro aggiornato dell'evoluzione della situazione, i Sig.ri Prefetti sono, altresì, pregati di voler comunicare tempestivamente i provvedimenti di sospensione adottati ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.L. n. 6/2020, trasmettendone copia all'Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale che ne curerà la raccolta statistica.

#### 5. *Indicazioni in materia di rilascio dei passaporti.*

In questo contesto, appare altresì opportuno fornire alcune indicazioni operative in materia di rilascio dei passaporti, attribuzione che le Questure esercitano, come è noto, su delega del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Al riguardo, si fa presente che - in analogia a quanto si è disposto per l'esercizio delle funzioni afferenti alle autorizzazioni di polizia di competenza del Questore con la circolare indicata a seguito sub c) - anche l'esercizio dei compiti riguardanti il rilascio dei documenti per l'espatrio in questione dovrà essere rimodulato in modo da ridurre al minimo possibile l'afflusso del pubblico,



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

limitando le situazioni suscettibili di esporre l'utenza ed il personale operante a situazioni di contagio.

In questo senso, fino al 3 aprile p.v., si raccomanda ai Sig.ri Questori di voler adottare le opportune misure volte a limitare le attività di apertura al pubblico degli uffici passaporti alle sole attività di ricezione delle istanze riguardanti situazioni in cui il rilascio del passaporto è motivato dalla sussistenza di comprovate esigenze lavorative, motivi di salute o altre situazioni di necessità che l'interessato dovrà documentare.

Nell'ottica perseguita dai D.P.C.M. di diradare al massimo gli spostamenti non indispensabili, si raccomanda ai Sig.ri Questori di voler pubblicare opportuni avvisi al pubblico; in tal senso, sarà opportuno che tali avvisi siano pubblicati anche sul sito delle Prefetture, in modo tale da garantirne la conoscibilità da parte di una più ampia platea di soggetti interessati.

Si confida nella consueta fattiva collaborazione per la piena e più efficace attuazione delle presenti linee di indirizzo.

Il Capo della Polizia  
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza  
Gabrielli



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Allegato A

**Quadro delle limitazioni e delle cautele  
previste dall'art. 1 del D.P.C.M. 8 marzo 2020**

Attività	Norma di riferimento	Misura
Eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati	<i>Art. 1, comma 1, lett. d), primo periodo, D.P.C.M. 8 marzo 2020</i>	<i>Sospensione</i>
Eventi e competizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali	<i>Art. 1, comma 1, lett. d), secondo periodo, D.P.C.M. 8 marzo 2020</i>	<i>Consentiti all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico. Le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano</i>
Impianti sportivi	<i>Art. 1, comma 1, lett. d), secondo periodo, D.P.C.M. 8 marzo 2020</i>	<i>Utilizzabilità, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali. Le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano</i>



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Attività	Norma di riferimento	Misura
Manifestazioni organizzate, nonché eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico (es. grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati)	<i>Art. 1, comma 1, lett. g), D.P.C.M. 8 marzo 2020</i>	<i>Sospensione delle predette manifestazioni ed eventi, nonché di tutte le attività destinate a svolgersi nei locali indicate dalla norma.</i>
Palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.	<i>Art. 1, comma 1, lett. s), D.P.C.M. 8 marzo 2020</i>	<i>Sospensione delle attività svolte all'interno dei luoghi considerati dalla norma fatta eccezione per l'erogazione da parte dei centri termali delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza</i>
Attività commerciali al dettaglio esercitate nell'ambito di esercizi di vicinato ovvero negli esercizi della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali. ,	<i>Art. 1, comma 1, n. 1, D.P.C.M. 11 marzo 2020</i>	<i>Sospensione, ad accezione delle attività di vendita e di prima necessità individuate nell'Allegato 1 al D.P.C.M. 11 marzo 2020. Restano aperte: le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Nelle attività che restano aperte deve essere garantita la distanza di sicurezza interpersonale di 1 metro.</i>
Mercati	<i>Art. 1, comma 1, n. 1, D.P.C.M. 11 marzo 2020</i>	<i>Chiusura, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, ad eccezione delle attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Nelle attività che restano aperte deve essere garantita la distanza di sicurezza interpersonale di 1 metro.</i>





# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Attività	Norma di riferimento	Misura
Attività dei servizi di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie)	<i>Art. 1, comma 1, n. 2, D.P.C.M. 11 marzo 2020</i>	<i>Sospensione, ad eccezione delle mense del catering continuativo su base contrattuale, ristorazione con consegna a domicilio (nel rispetto delle norme igienico-sanitaria concernenti sia il confezionamento che il trasporto). Restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all'interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali. Nelle attività che restano aperte deve essere garantita la distanza di sicurezza interpersonale di 1 metro.</i>
Palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.	<i>Art. 1, comma 1, lett. s), D.P.C.M. 8 marzo 2020</i>	<i>Sono sospese le attività svolte all'interno dei luoghi considerati dalla norma fatta eccezione per l'erogazione da parte dei centri termali delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza</i>
Servizi alla persona	<i>Art. 1, comma 1, n. 3) del D.P.C.M. 8 marzo 2020</i>	<i>Sospensione delle attività inerenti (es. parrucchieri, barbieri estetisti) diversi da quelle indicate nell'Allegato 2 del D.P.C.M. 11 marzo 2020.</i>